

STATUTO ASSOCIAZIONE "OMNIA TUTELA"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata "Omnia Tutela"

L'Associazione ha carattere volontario, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. Tutti gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione è regolata dal presente atto e, in mancanza dal Codice Civile.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, al Viale Regina Margherita n.216, ma può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:

- a) promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei professionisti operanti in qualsiasi settore, dei lavoratori di ogni ordine e grado sia dipendenti pubblici sia di aziende private, anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea;
- b) accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
- c) favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico;
- d) adoperarsi per una presenza attiva dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
- e) rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
- f) contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
- g) favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
- h) richiedere agli iscritti il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale e il rispetto del codice etico che dovrà essere redatto ed approvato dall'Associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione svolge i propri scopi con particolare attenzione dell'ambiente, della Flora e della Fauna.

Art. 4 - Funzioni operative dell'Associazione

Le principali funzioni operative dell'Associazione risultano essere:

- a) stipulare convenzioni per la fornitura e l'acquisto di servizi;
- b) attivare un servizio nazionale di assistenza legale, fiscale e del lavoro;
- c) avviare collaborazioni per l'erogazione e la fornitura di attività formative rivolte agli iscritti;
- d) tenere i rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei professionisti e raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- e) promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere, a condizioni più favorevoli, utili all'attività professionale degli iscritti che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 5 - Adesione a Federazioni e/o Confederazioni

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti e/o di altri lavoratori autonomi, anche a livello nazionale, comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.



Art. 6 – Gli associati

Possono appartenere all'Associazione tutti i liberi professionisti iscritti negli Albi provinciali, regionali e nazionali, istituiti ai sensi e agli effetti di norme nazionali e comunitarie; professionisti in pensione non più iscritti ad Ordini professionali nonché i praticanti iscritti al registro dei tirocinanti, tutti i lavoratori sia pubblici che privati di ogni ordine e grado.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori con diritto di voto;
- onorari senza diritto di voto;
- ordinari con diritto di voto;
- aderenti senza diritto di voto;
- sostenitori senza diritto di voto.

Sono fondatori gli associati firmatari dell'atto costitutivo e versano regolarmente la quota associativa annuale. Sono ordinari gli associati che, presentati e accreditati da almeno tre soci ordinari, chiedono di aderire all'associazione condividendone gli scopi istituzionali ed in regola con il versamento della quota associativa annuale ordinaria. Sono sostenitori gli associati che chiedono di aderire all'associazione e che anche attraverso il versamento volontario di una quota associativa annuale superiore favoriscono lo sviluppo delle attività istituzionali. Sono aderenti gli associati che corrispondendo la quota associativa minima e senza diritto di voto possono usufruire delle convenzioni loro dedicate.

La classificazione degli associati in diverse categorie non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri, salvo quanto già indicato in merito al pagamento della quota associativa e in merito al diritto o meno di voto.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono da ritenersi facenti parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda d'iscrizione, da effettuarsi su specifico modello, deve essere presentata obbligatoriamente al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, ivi compresa la PEC, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, del vigente Regolamento di attuazione e del previsto codice etico.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà



in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Quota associativa

L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso. Il recesso non è valido se non comunicato a mezzo raccomandata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al Consiglio Direttivo.

La quota associativa è infrazionabile, inoltre il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. Tutte le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo mortis causa e comunque non vi è rivalutabilità della stessa. Per gli associati tirocinanti e di età non superiore a 32 anni il Consiglio Direttivo potrà stabilire una quota ridotta.

Tutte le categorie dei associati hanno pari diritti di voto, ad ogni associato spetta un solo voto che può essere espresso personalmente o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9 – Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 10 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi erogati a titolo di sostegno;
- c) dalle donazioni, lasciti, liberalità, in quanto accettati e da ogni altro introito a qualsiasi titolo acquisito dall'Associazione;
- d) dalle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali stanziare nel campo della formazione e della qualificazione professionale;
- e) dagli introiti derivanti da convenzioni, dalla gestione dei servizi agli associati e non associati, da società o dalla partecipazione a società operanti nei settori di interesse professionale degli associati nel rispetto delle normative vigenti;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.


L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto costantemente aggiornato e deve essere presentato all'assemblea degli associati in sede di approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 11 – Rendiconto economico-finanziario e bilancio preventivo

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all'esercizio annuale successivo, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico-finanziario riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale trascorso. La predisposizione del rendiconto è di competenza del consiglio direttivo che, al riguardo, dovrà redigere apposito verbale consiliare, da conservare nel Libro delle



adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Il bilancio dovrà essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, se presente tra gli organi sociali.

Art. 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Modifiche dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Tesoriere;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo).

Art. 15 - Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è sovrana; essa viene convocata in sedute ordinarie e straordinarie nella sede sociale o altrove. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando la richieda almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ed il rendiconto sono liberamente accessibili e ispezionabili. La convocazione è fatta con avviso affisso nella sede sociale o con comunicazione scritta inviata agli associati con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, almeno quindici (15) giorni prima, con indicazione del luogo, giorno, ora e degli argomenti da trattare. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, il trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.


L'assemblea ordinaria

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Tesoriere o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati;



Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. L'assenza non giustificata del consigliere a tre riunioni consecutive, comporta l'automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o da un terzo dei membri. prescrive il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e le sue delibere sono prese a maggioranza semplice

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) curare l'applicazione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) amministrare il patrimonio dell'Associazione e redigere il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- c) deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati;
- d) provvedere alla riscossione delle quote dovute dagli associati;
- e) deliberare ed organizzare qualsiasi attività sindacale ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- f) mantenere costanti rapporti con enti pubblici e privati e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine alla organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli iscritti.
- g) conferire i poteri di firma per le operazioni sui conti correnti postali e bancari intestati all'Associazione.

Art. 17 - Decadenza della carica di membro del Consiglio Direttivo

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo avviene per:

- a) per espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi della Associazione;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per mancata partecipazione al Consiglio senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive.

Il Consiglio provvede a sostituirli con gli Associati che risultano i primi tra i non eletti nelle votazioni dell'Assemblea degli Associati. Il nuovo componente del Consiglio rimane in carica fino all'Assemblea successiva, quest'ultima dovrà provvedere alla surroga del componente espulso e dimissionario.

Art. 18 - Il Presidente


Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
- c) dura in carica tre anni;
- d) sottopone il programma dell'attività annuale all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) sovrintende a tutti i servizi dell'Associazione e assume tutti provvedimenti relativi al suo funzionamento;
- f) assegna incarichi e compiti operativi, sentito il Consiglio Direttivo;
- g) amministra il patrimonio dell'Associazione coadiuvato dal Segretario-Tesoriere e dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Ha il compito di sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza, di sua morte, dimissioni, impedimenti psico-fisici che precludano a quest'ultimo di svolgere la propria funzione, indicando entro 30 giorni nuove elezioni.

Il Segretario-Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive. Predispose insieme al Consiglio Direttivo il



rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo e l'inventario, cura la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 20 – Rappresentanza legale dell'Associazione

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea degli associati può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il rendiconto economico-finanziario per poi riferire in sede di approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri ed elegge al suo interno il proprio Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Accettazione delle cariche

Ogni eletto, a qualsiasi livello, dovrà far pervenire l'accettazione della carica cui è stato chiamato entro i trenta giorni successivi l'insediamento di ciascun organismo.

Art. 23 - Compensi e rimborsi spese

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per incarichi specifici.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ed alle eventuali leggi speciali.

